

CONVENZIONE

tra il Comune di Casalgrande

e

l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

per

il conferimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico, di cui all'art.149 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, al R.D. 3267/23, alla delibera della Giunta Regionale n.1117/2000.

Con la presente convenzione

tra

il **COMUNE DI CASALGRANDE (RE)** legalmente rappresentato dall'arch. Giuliano Barbieri quale Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale" in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 29/12/2021;

e

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO, legalmente rappresentata dall'Ing. Chiara Cantini domiciliata presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano in Via dei Partigiani n. 10 a Castelnovo ne' Monti (RE), la quale dichiara di agire in qualità di Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio ed in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 37 del 30/11/2021;

PREMESSO:

- che con gli artt.148 e 149 della Legge Regionale n.3/99 le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono state delegate alle Comunità Montane ed ai restanti comuni interessati alle aree soggette al vincolo;
- che con deliberazione di Giunta Regionale 11.7.2000 n.1117 è stata approvata la Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico;
- che la Legge Regionale n.13/2015 concernente il riordino del sistema di governo regionale, all'art. 21, delega ai Comuni e alle Unioni dei Comuni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di gestione forestale e delle P.M.P.F.;
- che il Nuovo Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 1 Agosto 2018, in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/81, sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e disciplina, per l'intero territorio regionale, la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- che sul territorio provinciale le suddette funzioni, oltre all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e i Comuni di Baiso, Canossa e Viano, facenti parte dell'ex Comunità Montana, interessano i comuni di Albinea, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, San Polo d'Enza, Scandiano, e Vezzano sul Crostolo;
- che i suddetti comuni fanno parte delle seguenti unioni di comuni: Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Viano), Unione Val d'Enza (Canossa, San Polo d'Enza), e Unione Colline Matildiche (Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo);

TENUTO conto dell'esperienza passata, iniziata nel 2000, regolata da apposita convenzione relativa al vincolo idrogeologico, stipulata tra la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e i 7 Comuni pedecollinari di Albinea, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, San Polo d'Enza, Scandiano, e Vezzano sul Crostolo;

DATO ATTO che:

- i comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo svolgono le funzioni di gestione forestale e delle P.M.P.F. mediante l'Unione Colline Matildiche;
- i comuni di Baiso e Viano svolgono le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di gestione forestale e delle P.M.P.F. mediante l'Unione Tresinaro Secchia;
- il comune di San Polo d'Enza svolge la funzione di gestione forestale e delle P.M.P.F. mediante l'Unione Val D'Enza;

VERIFICATO:

- che tutte le convenzioni in essere relativamente alle suddette funzioni sono scadute nel corso del 2021 o scadranno entro il 2021, fatta eccezione per la convenzione stipulata con Comune di Vezzano sul Crostolo relativamente al vincolo idrogeologico, che scadrà il 13/04/2022;
- Che relativamente alle convenzioni scadute, l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano sta svolgendo senza soluzione di continuità le relative funzioni;

SENTITI i comuni e le unioni interessati per quanto di competenza e ravvisata la necessità e l'opportunità, per disciplinare il conferimento della delega per le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione, di stipulare un'unica nuova convenzione tra l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ed i suddetti Enti, della durata di un triennio, decorrente dal 01/01/2022 al fine di uniformare le scadenze delle stesse;

RITENUTO di applicare per i Comuni dell'ex Comunità Montana (Baiso, Canossa, Viano) una riduzione del 30% delle tariffe stabilite di seguito per i servizi relativi al vincolo idrogeologico e forestazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, ha per oggetto il conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano da parte del Comune di Casalgrande, per quanto di rispettiva competenza, dei compiti e attività relativi alla gestione in materia di Vincolo Idrogeologico, di cui alla Del. G. R. n.1117/2000.

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del Vincolo Idrogeologico il Comune di Casalgrande riconosce esistente, presso l'Unione Montana, una struttura tecnica adeguatamente dotata delle professionalità necessarie allo svolgimento di tali funzioni.

L'Unione Montana metterà a disposizione il personale, i locali e le attrezzature necessarie al funzionamento della stessa, nonché la propria struttura organizzativa ed amministrativa.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

La struttura tecnica dell'Unione provvederà, sulla base delle funzioni richieste dagli enti firmatari, ad esercitare tutte le funzioni inerenti il rilascio delle:

- autorizzazioni/comunicazioni e pareri in materia di Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e Del. G. R. n.1117/2000.

A tal fine il Comune di Casalgrande con la sottoscrizione della presente convenzione richiede all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano di attivare le competenze relative a vincolo idrogeologico.

ART. 3 - STRUTTURA TECNICA

L'Unione Montana eserciterà le funzioni del vincolo idrogeologico e della forestazione mediante apposito ufficio, con organico così definito:

- n. 1 Responsabile di Servizio;
- n. 1 Geologo;
- n.1 Forestale;
- n. 2 collaboratori tecnico-amministrativi;

provvedendo alle supplenze ed alle integrazioni necessarie per garantire la struttura dell'organico.

ART. 4 - CONTROLLI

Per verificare l'attuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione viene costituito un apposito tavolo tecnico composto dal dirigente del competente servizio dell'Unione Montana, che la presiede, e dai responsabili di servizio dei Comuni/Unioni conferenti, o loro delegati.

Il tavolo tecnico è convocato dal dirigente dell'Unione Montana di norma una volta all'anno o su richiesta di uno o più responsabili dei comuni.

Tale tavolo tecnico si esprime sull'andamento delle attività svolte nell'ambito della convenzione svolte, impartisce direttive per migliorarne il funzionamento, propone la revisione e implementazione delle quote di concorso dei comuni alle spese, di cui al successivo articolo, in relazione alla necessità di adeguare il budget ovvero in relazione al mutamento significativo del carico medio delle pratiche del singolo comune sul totale.

ART. 5 - IMPEGNI

Il Comune di Casalgrande sulla base delle funzioni richieste si impegna a:

- riconoscere la struttura tecnica dell'Unione Montana come riferimento in materia di Vincolo idrogeologico;
- assicurare la disponibilità dei dati di base in proprio possesso ed il loro successivo aggiornamento;
- collaborare, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico ed operativo, alle eventuali operazioni di rilievo e verifica in posto rese nell'interesse del territorio di competenza;
- concorrere finanziariamente alla gestione di tale struttura nella misura e con le forme specificate all'art.6.

ART. 6 - ONERI

Per l'espletamento della funzione di cui all'Art. 2 sulla base delle funzioni richieste, il Comune di Casalgrande, riconoscerà all'Unione Montana:

- una quota fissa di 250,00 € (duecentocinquanta euro) per l'accesso al servizio, che prevede anche la consulenza, soprattutto telefonica ai cittadini, ai tecnici e ai comuni sui temi oggetto della convenzione;
- € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni pratica oggetto di autorizzazione, parere in sanatoria ed autorizzazione in sanatoria;
- € 75,00 (settantacinque euro) per ogni pratica oggetto di comunicazione di inizio attività;
- € 400,00 (quattrocento euro) per ogni pratica oggetto di V.I.A. (provinciale, regionale o statale) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi;
- € 400,00 (quattrocento euro) per ogni parere sugli strumenti urbanistici comunali (PSC e POC), nell'ambito della relativa Conferenza di Pianificazione.

E' inoltre possibile usufruire dell'attività di progettazione e direzione lavori svolta dalla struttura tecnica, in particolare per opere e lavori forestali in riferimento a misure e bandi del PSR e altri strumenti finanziari, regionali e non; il costo di tale attività rientrerà nella percentuale assegnata per le spese tecniche dei progetti, qualora finanziati. Nel caso di mancato finanziamento l'Unione Montana verrà riconosciuto per la candidatura preliminare il 2% (se l'importo lavori è inferiore ai 40.000 euro) e 3% (se l'importo lavori è superiore ai 40.000 euro) dell'importo lavori del progetto. Le quote saranno versate in un'unica soluzione entro il 15 di novembre di ciascun anno di competenza, previo invio da parte dell'Unione Montana del rendiconto consuntivo al 30 di ottobre, delle autorizzazioni e pareri rilasciati. Le pratiche non conteggiate di fine anno saranno rendicontate nell'anno successivo.

ART. 7 – DURATA E RECESSO

La durata della convenzione è di 3 anni, a decorrere dal 01/01/2022, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo di tempo e/o rinnovabile mediante apposito atto degli organi competenti.

Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio dei rispettivi enti a partire dal secondo anno dalla firma della convenzione ed entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per il Comune di Casalgrande
Il Responsabile del Settore
“Pianificazione Territoriale”
Arch. Giuliano Barbieri
(firmato digitalmente)

Per l'Unione Montana dei Comuni
dell'Appennino Reggiano
Il Responsabile del
Servizio Programmazione,
Tutela e Valorizzazione del Territorio
Ing. Chiara Cantini
(firmato digitalmente)